CAMERA DEI DEPUTATI N. 3554-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SEDATI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO)

nella seduta del 20 luglio 1971

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafi *A*, *B*, *C* e *D*, dello Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) adottato a Vienna dalla XIV Conferenza generale il 29 settembre 1970

Presentata alla Presidenza il 25 novembre 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) fu istituita nel 1956; ad essa partecipano 102 paesi. Lo statuto, firmato il 26 ottobre 1956, entrò in vigore il 19 luglio 1957; l'Italia lo ratificò con la legge 27 novembre 1957, n. 876.

L'Agenzia, che non è un istituto specializzato dell'ONU, ha piuttosto la caratteristica di ente autonomo, pur essendo legato all'ONU da un accordo che riconosce all'Agenzia « la responsabilità delle attività internazionali relative all'utilizzazione dell'energia atomica a scopi pacifici ».

Tra i compiti dell'AIEA ha particolare rilievo l'azione diretta a favorire e a sviluppare impieghi pacifici per l'energia nucleare, incoraggiando la ricerca, nonché la diffusione e applicazione delle nuove tecniche. A tale scopo l'agenzia agevola le informazioni scientifiche tra i paesi membri e assiste tecnicamente quelli meno progrediti; è inoltre autorizzata a realizzare progetti di ricerca, anche in collaborazione con gli Stati membri. La AIEA adotta misure atte a garantire che il materiale fissile e gli altri prodotti, servizi e attrezzature non vengano utilizzati a fini militari; a tale scopo può concludere con i paesi membri accordi bilaterali e plurilaterali di salvaguardia.

L'importanza dei compiti affidati all'AIEA hanno accresciuto l'interesse degli Stati membri al suo funzionamento e quindi alla com-

posizione degli organi dell'Agenzia: la conferenza generale è composta dai rappresentanti dei paesi membri e si riunisce, almeno una volta all'anno per l'esame dei programmi, la approvazione dei bilanci e l'elezione di una parte del consiglio dei governatori.

Quest'ultimo è composto finora da 25 membri, di cui 13 designati dal consiglio uscente tra gli Stati maggiormente progrediti nel settore nucleare. Tra questi paesi i 5 più avanzati nell'applicazione dell'energia nucleare sono designati membri permanenti del consiglio dei governatori (Stati Uniti, Unione Sovietica, Inghilterra, Francia, Canadà).

Gli altri 12 membri del consiglio sono eletti dalla conferenza generale secondo criteri di ripartizione geografica. Negli anni successivi alla creazione dell'AIEA si sono verificati fatti e situazioni nuove: alcuni Stati, tra cui anche l'Italia, hanno acquistato rilievo nel campo della ricerca e dell'applicazione dell'energia atomica; contemporaneamente è cresciuto il numero dei paesi sottosviluppati aventi interesse all'impiego dell'energia nucleare per scopi pacifici.

Si è quindi manifestata l'esigenza di allargare il numero degli Stati designati a far parte del consiglio dei governatori a titolo permanente, nonché di meglio adeguare la rappresentanza delle diverse aree geografiche. Perciò l'Italia prese l'iniziativa di proporre la modifica dell'articolo 6 dello statuto e a tal fine presentò, insieme ad altri paesi, apposita risoluzione approvata nel corso della XII Conferenza AIEA del settembre 1968. Nel corso della XIV Conferenza furono approvate le modifiche proposte, che portarono il consiglio dei governatori da 25 a 34 membri e gli Stati designati a titolo permanente da 5 a 9 (entrerebbero l'Italia, la Germania, il Giappone e l'India). Il numero dei membri del consiglio dei governatori eletti dalla Conferenza sale quindi da 12 a 22 e il numero dei paesi designati dal consiglio dei governatori decresce da 13 a 12.

La Commissione affari esteri e il relatore sottolineano l'opportunità di concedere al più presto la richiesta ratifica della modifica allo articolo 6 dello statuto dell'AIEA, anche perché il nostro paese, che è stato promotore della modifica dello statuto, ne ha tratto vantaggio acquisendo la posizione di Stato designato a titolo permanente.

SEDATI, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 29 settembre 1970 dalla XIV Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), a modifica dell'articolo VI, paragrafi *A*, *B*, *C* e *D*, dello Statuto dell'Agenzia stessa, firmato a New York il 26 ottobre 1956.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII, paragrafo *C* 2), dello Statuto dell'Agenzia internazionale per la energia atomica.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.